

Roma, 24 Gennaio 2018

LAV18029

SM

Oggetto: Lavoro. Invio del prospetto informativo disabili. Scadenza del 31 Gennaio.

Entro il 31 Gennaio p.v., le imprese con almeno 15 dipendenti devono procedere all'invio telematico del Prospetto informativo disabili, con la situazione occupazionale al 31 Dicembre u.s., per le finalità previste dalla Legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Dall'adempimento rimangono escluse le imprese che, rispetto all'ultimo invio, non abbiano registrato cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da incidere sull'obbligo o sul calcolo della quota di riserva.

Per quanto riguarda l'autotrasporto, ricordiamo che l'art. 5, comma 2 della Legge 68/1999 (anche dopo le modifiche apportate dall'art. 5, comma 1 del d.lgs 151/2015), permette di determinare la base occupazionale utile ai fini dell'obbligo in esame, **escludendo il personale viaggiante**.

Appare utile evidenziare che, ai sensi dell'art.3, comma 1 della citata Legge 68/1999, l'obbligo di assumere soggetti con disabilità scatta per le imprese con almeno 15 dipendenti, secondo le modalità di seguito riportate:

NUMERO DIPENDENTI, ESCLUSO IL PERSONALE VIAGGIANTE	OBBLIGO DI ASSUNZIONE
<i><u>Fino a 14 dipendenti</u></i>	<i>NON SUSSISTE OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI</i>
<i><u>Da 15 a 35 dipendenti</u></i>	<i>OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO 1 LAVORATORE DISABILE</i>
<i><u>Da 36 a 50 dipendenti</u></i>	<i>OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO 2 LAVORATORI DISABILI</i>
<i><u>Oltre i 50 dipendenti</u></i>	<i>OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO IL 7% DI LAVORATORI DISABILI</i>

Inoltre, dal 1 Gennaio di quest'anno, con la fine del regime transitorio previsto dall'art. 3, comma 2 della Legge 68/1999, per le imprese da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assumere un soggetto disabile scatta al raggiungimento della predetta soglia dei 15 dipendenti computabili, e non più nella sola ipotesi di nuove assunzioni (vedi la nota Conftrasporto LAV18005 dell'8 Gennaio u.s).

La comunicazione telematica del Prospetto disabili, avviene secondo le seguenti modalità:

- I **datori di lavoro pubblici e privati** (o i soggetti abilitati che operano per loro conto) con sede legale e unità produttive in una sola Regione, inviano il Prospetto dal servizio informatico della stessa Regione;
- I **datori di lavoro pubblici e privati con sede legale e unità produttive in due o più Regioni**, utilizzano il servizio informatico della Regione dove è ubicata la sede legale dell'azienda, se adempiono all'obbligo senza intermediari;
- Gli **intermediari (soggetti abilitati)** inviano la comunicazione dal servizio informatico regionale dove è ubicata la loro sede legale.



I sistemi informatici rilasciano una ricevuta dell'avvenuta trasmissione che, fino a prova di falso, fa fede dell'esatto adempimento dell'obbligo.

Il ritardato (o mancato) invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa progressiva, stabilita dall'art. 15, comma 1, della Legge 68/1999: si tratta della sanzione di € 635,11, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ritardo.

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito internet del Ministero del Lavoro, al seguente link:

<http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx>

Cordiali saluti